

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

P.zza della Repubblica n. 35 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC) Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866 ******

ORDINANZA SINDACALE N. 66 / 2023

OGGETTO: TRATTAMENTI ADULTICIDI STRAORDINARI CONTRO LA ZANZARA COMUNE DEL GENERE CULEX PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE.

IL VICE SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. 0726967.U del 20/07/2023 ad oggetto "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Forlì-Cesena".

Vista la successiva comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna prot. n. 2023-0199451-P del 24/07/2023 ad oggetto "Indicazioni operative a seguito di evidenza di circolazione del virus West Nile" contenente anche la proposta di adozione di ordinanza sindacale;

Rilevato che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa alla presenza di zanzare appartenenti al genere Culex, che si sviluppano in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alle zanzare tigre con cui condividono molti focolai larvali;

Considerato che nel Comune di Sogliano al Rubicone sono vigenti le seguenti ordinanze sindacali: n. 49/2023 del 01/06/2023 "Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex spp)", i cui contenuti si richiamano integralmente;

Considerato altresì che per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile si rende necessario conseguire la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in programma manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi;

A titolo orientativo il numero di persone che rende necessario il trattamento adulticida straordinario è quello di 200 partecipanti.

Ritenuto che sussistano i presupposti per emettere un provvedimento atto ad assicurare l'esecuzione su tutto il territorio comunale dei trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara Culex indicati dal Piano Regionale Arbovirosi 2023, con efficacia dalla data di pubblicazione a tutto il mese di ottobre 2023, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteoclimatiche:

Ritenuto altresì di procedere conformemente a quanto indicato dalla Regione Emilia- Romagna e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.; Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m.i.; Visto l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998, n. 112; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il "Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2022" della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 531 del 11/04/2022;

ORDINA

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (manifestazioni con presenze di 200 partecipanti) all'aperto nelle ore serali, in aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, è fatto obbligo di:

c effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi nel rispetto delle modalità indicate nelle "Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare" reperibili al link https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici

- attenersi a quanto indicato nell'ordinanza 49/2023 in merito alle tempistiche, alla documentazione ed agli indizzi degli enti ai quali inviare la comunicazione di trattamento adulticida.

AVVERTE

- le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regionale n. 21/1984 e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

DISPONE

- alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti
- la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti straordinari adulticidi, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere conservata presso la sede della manifestazione a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto
- l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 31 ottobre 2023, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteoclimatiche

Lì, 28/07/2023

IL VICE SINDACO ORTOLANI LORENZO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)